LEGGE 18 APRILE 1962 n. 167

COMUNE DI ROMA AREE DA DESTINARE ALL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

PROGETTO PLANIVOLUMETRICO DI

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

COMPRENSORIO DEL TIBURTINO

TAV.

NEL PIANO DI ZONAn15
Deliberazione della Giunta Municipale INSERIMENTO

n. 5320 del 5-9.943 ratificata dai fonsiglio Comunale

DATA

24 Nov. 1972

COMPENDIO DELLE NORME

UFFICIO SPECIALE PIANO RECOLATORE

PER LEITESEGUZHONE DEL PIANO

IL DIRIGENTE TECNICO

IL DIRETTURE (Dr. R/ Sbarra) to oflavia

PROFINGG. PROGETTISTI

L.BISCOGLI

G.GIGLI

C.TIBERI G.ZAMA

G.L.ROLLI

COPIA CONFORMA.MORAGGI

UFFICIO SPECIALE PIANO REGULATORE IL DIRETTORE (Prof. Ing. Pietro Samperi)

SEZIONE URBANISTICA REGIONALE

VISTO

COME DA PARERE

002915 del 10.9.74

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE

f.to PAOLOZZA

REGIONE LAZIO ASSESSORATO ALL'URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

REGIONE LAZIO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Copia conforme all'originals she si rilascia a

Roma, addi Louis de D.G. R. 2483 del 24.9.1924

IN DEL REGIONE LAZIO

- pagine Occupa n -IL FUNZIONARIO (Dr. Arof Edoxdo Di Giulio)

C (337)

Salvo le specifiche prescrizioni per i piani delle singole zone, l'edifica-ione nell'ambito delle aree comprese nel Pia no delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, ai sensi della legge 18 aprile 1962. n. 167, deve rispondere alle seguenti norme di carattere generale:

#### Art. 1.

reggiuti, si realizzano attraverso piano di lottizzazione o piani planivolumetrici redatti in scala 1:1.000 e secondo le norme tecni che contenute nel Piano della legge n. 167 e nei singoli piani del le zone, nonché quelle formulate, a completamento delle prime, in sede dei piani di lottizzazione e planivolumetrici anzidetti.

Questi ultimi potranno, eccezionalmente, non essere redetti contemporaneamente per l'intero piano della zona ma, separa tamente, per parti di esso opportunamente scelte.

Tali piani dovranno essere approvati dall'Amministrazio ne Comunale, la quale, in base ad essi, potrà, di volta in volta, concedere license di costruzione per i singoli edifici.

#### Art. 2.

L'edificatione davrà essere eseguita secondo schemi di tipo aperto: é pertanto victata la costruzione di cortili chiusi e le costruzioni dovranno essere isolate e risolte architettonicamente su tutte le fronti.

L'edificazione potrà essere realizzata mediante edifici di tipo normale e mediante edifici di tipo a torre.

La superficie di ingombro dei fabbricati di tipo normale é libera; per gli edifici a torre, viceversa, l'ingombro massimo

./..

dovrà essere contenuto in un cerchio con diametro non superiore a m. 28.

Le cubature realizzabili sono espresse attraverso gli indici di edificabilità fondiaria riportati nelle tabelle riassuntive dei singoli piani, espresse in metri cubi per metro quadrato e riferite alle aree contrassegnate dagli appositi simboli.

Dette cubature sono suddivise, a seconda della destina zione d'uso degli edifici, in residenziali e non residenziali; quest'ultime, calcolate nella proporzione globale del 15% rispet to alle prime, si riferiscono alle destinazioni ad uffici, banche, grandi magazzini, attrezzature per la cultura e lo svago, per l'assistenza, per il turismo, per l'artigianato, coabitative o altre similari.

Mentre nella cubatura residenziale possono essere consentite anche le altre destinazioni previste per la cubatura non residenziale, entro quest'ultima non sono comunque ammesse utiliz zazioni per abitazione.

I negozi, purché limitati al solo piano terreno, e nelle aree o sulle fronti stradali ammesse nei piani particolareggia ti delle singole zone o nei piani di lottizzazione o planivolumetrici di cui all'art. 1, non sono computabili agli effetti delle cubature consentite.

Nelle zone residenziali con bassa densità (con indice di edificabilità fino a 1,00 mc/mq.) non é consentito l'uso per nagozi del piano terreno degli edifici di abitazione. In tali 70-ne eventuali locali per negozi possono essere realizzati per costruzioni isolate, la cui cubatura sarà però in tal caso compresa in quella consentita dall'indice di edificabilità.

Gli indici di edificabilità previsti nei piani particolareggiati sono suddivisi in cinque categorie, i cui limiti di variabilitì rispondono generalmente ai seguenti valori:

- R1) Zona residenziale, con indice compreso da 5 a 7 mc/mq. di cui circa il 10% destinato a cubatura non residenziale.
- R2) Zona residenziale, con indice di cubatura compreso fra 1,5 e 4 mc/mq.
- R3) Zona residenziale, con indice di cubatura inferiore a 1 mc/mq.
- R4) Zona mista, con indice di cubatura compreso fra i 5 e i 7 mc/mq. di cui da 1/3 a 2/3 residenziali e il resto non res<u>i</u> denziale.
- R5) Zona mista, con indice di cubatura compreso fra 1,5 e 4 mc/mq. di cui da 1/3 e 2/3 residenziali e il resto non residenziale.

In alcuni piani sono previste altre zone particolari, soprattutto quando si tratti di aree che, per circostanze speciali, non sono soggette al vincolo della legge n. 167.-

Le norme relative à tali zone sono indicate nell'art. Il o, caso per caso, nei singoli piani.

#### Art. 3.

Le aree per i servizi pubblici di quartiere sono determinate in base al fabbisogno per abitante, definito, per le diverse ampiezze dei quartieri, nella tabella I; la colonna relativa agli aggruppamenti da 10.000 abitanti comprende anche i valori già definiti per i 5.000 abitanti, parimenti la colonna per gli aggruppamenti di oltre 10.000 abitanti comprende anche i valori definiti nelle due precedenti.

Le aree per i servizi pubblici di livello superiore sono invece determinate in base al complesso di gravitazioni dei quartieri interessati, nonché alla situazione attuale (di carenza o di sovrabbondanza) per le zone più interne.

#### Art. 4.

Le sezioni stradali, salvo casi già compromessi, sono unificate nei tre tipi fondamentali da m. 10,50, m.13,00 e m. 30,00.

L'ultimo tipo può anche raggiungere, in taluni trat ti, misure maggiori dovute a una maggiore larghezza dello spartitraffico per adeguarsi a particolari ambienti orografici.

Tali larghezze riguardano soltanto la porzione di suolo pubblico costituito dalla carreggiata e dai due marcia-piedi, mentre in realtà il distacco tra edifici fronteggianti sarà di almeno m. 20,00, m. 24,00 e m. 30,00 rispettivamente e comunque mai inferiore all'altezza degli edifici stessi.

...I dati sono riassunti dalla seguente tabella:

- a) sezione da m. 10,50, costituita da una carreggiata di m.

  8,00 (corrispondente a due corsie di traffico più una di
  sosta) e da due marciapiedi da m. 1,25 ciascuno. Il distacco degli edifici dall'asse stradale dovrà essere di
  almeno m. 10,00; le aree interposte tra la fronte di un
  edificio e la strada dovranno essere mantenute a verde.
- b) sezione da m.13,00 costituita da una carreggiata di mt. 9.60 (corrispondente a tre corsie di traffico) e da due marciapiedi da m. 1.70 ciascuno. Il distacco degli edifici dall'asse stradale dovrà essere di almeno 12,00 metri; le aree interposte tra la fronte di un edificio e la strada dovranno essere mantenute a verde.-

c) - sezione da m.30,00, costituita da due carreggiate unidirezionali di m. 6,40 ciascuna e da due spazi di sosta di m. 5,00, spartitraffico di almeno m 3,20 e da due marciapiedi laterali di m. 2,00 ciascuno.

#### Art. 5.

Le altezze degli edifici non debbono superare le altezze massime assolute previste dal regolamento vigente, salvo deroghe - nei casi previsti dalle presenti norme per le varie zone - da concedersi con il rispetto della procedura di cui alla legge 21 dicembre 1955, n. 1357.-

Ciascun piano, per ciascuna zona edificabile, potrà fissare le áltezze massime che, in generale, saranno in relazio ne alla densità fondiaria, ma che dovranno anche essere determi nate in funzione della orografia e di particolari esigenze ambientali e paesistiche.

Per le zone con indici di edificabilità compresi fino a 1,00 mc/mq. l'altezza massima consentita non può comunque superare m. 7,50 per costruzioni con copertura a tetto piano o terrazza e m. 8,50 per costruzioni con copertura a tetto inclinato. -

Salvo diverse prescrizioni indicate nei piani delle singole zone le altezze massime consentite, rispettivamente per le costruzioni con copertura a tetto piano o terrazza e per quelle con copertura a tetto inclinato, in relazione ai vari indici di edificabilità, sono le seguenti:

- a) m. 10,50 e m. 12,00 per indici compresi tra 1,01 e 2,50 mc/mq.
- b) m. 14,00 e m. 15,00 per indici compresi tra 2,51 e 4,00 mc/mq;
- c) m. 17,30 e m. 18,30 per indici compresi tra 4,01 e 5,00 mc/mq;

d) per indici superiori a 5.01 mc/mq non é stabilito preventivamente alcun limite d'altezza.

In ogni caso l'alterza minima netta consentita per i piani non può essere inferiore a m. 2,80.

Le altezze consentite per i vari edifici misurate al piano di calpestio del terrazzo di copertura o alla linea di gron da del tetto, vanno intese in senso assoluto. Fanno eccezione ol tre i parafulmini e le antenne radio e televisive soltanto i cosidetti volumi tecnici, comprendenti le cabine idriche e i bucatai (ove necessari), gli estracorsa degli ascensori (salvo l'esa me delle possibilità di arrivo, con l'ascensore, nella terrazza) le scale, gli stenditoi, i comignoli. (1)

(1) - Integrato e modificato con delib. n.1148 del 18/2/1966 approvata con D.M. n.2046 del 23.11.1966.-

#### Art. 6.

La sagoma dei fabbricati prospettanti su strada, considerata in sezione trasversale a questa, deve essere contenuta nell'inclinata avente per ascissa la larghezza stradale (comprensiva degli spazi laterali minimi previsti nell'art. 4) e per ordinata pari misura (rapporto 1 a 1); nell'ascissa va invece escluso ogni altro spazio antistante, anche di carattere pubblico, in ogni caso di arretramento dal filo stradale o dal limite prescritto dall'art. 4 può aggiungersi la maggior misura dell'artetramento stesso.

L'ordinata va misurata dalla quota del ciglio del marciapiede.

Per gli edifici non prospettanti su strada si applicano gli stessi criteri. La distanza tra fabbricato e confine di proprietà non dovrà essere inferiore alla metà delle distanze stabilite per gli edifici appartenenti allo stesso proprietario.

A parziale deroga delle disposizioni di cui al primo comma del presente paragrafo, possono essere ammessi brevi distacchi tra la fronte di un edificio e la testata di un altro - testata la cui larghezza non sia superiore a m.15 - tra due spazi interni o tra spazio interno e strada: tali brevi distacchi debbono essere pari alla metà dell'altezza degli edifici e comun que non inferiori a m.12.-

Qualora un edificio debba sorgere su lotto a confine di lotto inedificato rispettando un distacco interno convenziona to, l'ordinata va riferita alla quota più bassa del marciapiede di detto edificio.

Le distanze tra i fabbricati saranno misurate dal per<u>i</u> metro esterno dei muri o di qualsiasi avancorpo o corpo a sbalzo chiuso o semichiuso.-

#### Art. 7.

Qualsiasi costruzione situata su terreno in pendio non può sviluppare un volume abitabile fuori terra maggiore di quello realizzabile sullo stesso terreno, se pianeggiante; qualora la differenza di quota fra gli estremi di un lotto sia tale da consentire lo sfalsamento dei livelli dei piani, la costruzione può svilupparsi a gradoni secondo l'andamento del terreno nel modo più opportuno a condizione di non superare mai, sul fondo a valle, la massima altezza consentita e sempreché la soluzione architettonica risulti soddisfacente.

Il Comune potrà intervenire per imporre la demolizione delle eccedenze di cubatura fuori terra che dovessero verificarsi in conseguenza di arbitrari abbassamenti del piano di spiccato della costruzione.

#### Art. 8.

I locali parzialmente interrati non possono essere adibiti ad abitazioni.

Nel caso di costruzioni su terreno in pendio, che abbiano un solo piano parzialmente interrato, possono essere adibiti ad abitazione solo i locali interamente fuori terra.

Può essere autorizzata la destinazione dei seminter rati ad abitazione del portiere o del custode dell'edificio, purché tale abitazione sia decorosa e rigorosamente conforme alle norme di igiene.

#### Art. 9.

Qualsiasi costruzione di locali accessori (fatta eccezione per le portinorie) é tassativamente vietata, salvo
che nelle zone a ville unifamiliari con indice di edificabilità ammesso.-

l'edificio o dagli edifici principali, né da strade o da piazvali per la sosta delle autovetture, né da rampe di accesso ai
piani seminterrati, dovranno essere sistemati e mantenuti a
giardino e delimitati verso strada con recinzioni di altezza
non superiore a m.1,80 costituite per almeno metri 1,50 da can
cellate.

#### Art. 10.

Il parcheggio delle autovetture deve essere previsto al di fuori della sede stradale ossia su aree interne ai lotti edificabili, sotto i fabbricati od in autorimesse sotterranee, in ragione di almeno mq. 1 ogni mc. 30 di costruzione fuori terra p r edifici destinati a residenze e negozi e di mq. 1 ogni mc. 15 per edifici destinati ad altri usi (uffici, magazzini, servizi pubblici, ecc.). Gli accessi dei parcheggi e delle autorimesse sulle strade pubbliche dovranno essere particolarmente studiati ai fini di non intralciare il traffico veicolare sulle strade stesse.-

Nel caso di fabbricati sollevati su pilastri, dove le aree per la sosta delle autovetture possono essere ricavete sotto i fabbricati a livello del terreno, dette zone porticate sono escluse dal calcolo della cubatura edificabile fuori terra.

#### Art. 11.

Nei piani di alcune zone sono state previste destinazioni particolari che si riferiscono a quelle corrispondenti del P.R.G. adottato il 18 dicembre 1962.

Per tali destinazioni, salvo quanto previsto nei precedenti articoli e ulteriori prescrizioni da definire in sede di piani planivolumetrici, valgono le seguenti norme:

#### ZONA B2

Conservazione dei volumi e delle superfici esistenti.

Questa zona é vincolata alla conservazione dei volumi edilizi esistenti (salvo l'aggiunta - con soddisfacente soluzione architettonica - dei volumi tecnici strettamente indispensabili) nonché delle superfici lorde esistenti (con l'aumento non superiore al 30% di quelle attuali).- In tale zona sono conservate le previsioni già contenute nel piano regolatore di massima del 1931 e nei relativi piani particolareggiati, per tutte le destinazioni ed opere, servizi ed impianti pubblici. Tali previsioni, assumono,
agli effetti del presente piano, natura ed efficacia di previsioni di cui all'art. 7 della Legge urbanistica 17 agosto 1942,
n. 1150.

Alla zona B si applicano le norme del piano regolatore 1931 e del Regolamento edilizio 1934 e successive modificazioni, con le limitazioni di cui al presente articolo. Ad essa non si applicano le norme di cui al successivo art.8, eccezione fatta per le costruzioni nei parchi privati e nelle zone
di rispettö.-

Nella zona B2 non sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- a) uffici pubblici statali, parastatali o locali, o sedi di istituti di diritto pubblico, di enti previdenziali, assistenziali o di beneficenza, di interesse nazionale, provin ciale o cittadino, fatta eccezione per le sedi di rappresentanza, le sedi di commissariati di pubblica sicurezza, di tenenze e stazioni di carabilieri, caserme dei Vigili del Fuoco, posti di pronto soccorso gestiti da pubblici ospedali; delegazioni comunali e simili;
- b) le sedi di ufficio della capienza superiore a 100 unità; ad ogni impiegato é attribuita una superficie lorda di mq.25. Tale limite massimo é riferito ad ogni singolo edificio.

Devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

a) - creazione di parcheggio a servizio della costruzione, al di fuori delle reti stradali, in ragione di 1 mq. netto per ogni 30 mc. costruiti fuori terra;  b) - conservazione degli spazi privati destinati a verde interni ed esterni degli attuali edifici.

#### ZONA G1.

Parco privato vincolato.

Nei parchi privati vincolati deve essere conservata l'attuale consistenza edilizia o relativa sistemazione a verde con esclusione di nuove costruzioni.

#### ZONA G2.

Parco privato.

In questa zona si applicano le seguenti disposizioni:

- a) la superficie copribile non deve superare 1/30 dell'area del lotto e la costruzione deve avere superficie minima di mq. 100;
- b) l'altezza massima non deve superare m. 7,50 dalla quota del terreno a sistemazione avvenuta;
- c) i distacchi dal filo stradale e dai confini devono essere pari almeno a m.10;
- d) gli spazi liberi devono essere sistemati e mantenuti a giar dino, salvo viali ed eventuali rampe di accesso ai locali del piano cantinato;
- e) sono consentiti gli accessori in misura complessiva non superiòre a 1/50 dell'area del lotto e di altezza non ecceden te m. 3 ovvero m. 4 se abitabili;
- f) é obbligatorio il rispetto delle alberature esistenti e delle caratteristiche panoramiche;

g) - nel limite della cubatura realizzabile in base all'applicazione delle norme suindicate e ferma comunque restando l'altezza massima di m. 7.52, le costruzioni principali possono coprire una superficie maggiore del trentesimo.

#### ZONA G3.

Verde privato.

In questa zona si applicano le disposizioni della zona G2 parco privato, salvo per la superficie copribile che non deve superare 1/40 della area disponibile. Il lotto minimo i di mq. 8.000.=

#### ZONA H2.

Agro romano vincolato.

Nella zona H2 sono consentite soltanto le costruzioni necessarie per la conduzione agricola. Tali costruzioni non possono sergere su lotti di superficie inferiore a 20.000 mq.e possono avere una cubatura massima di 0.05 mc/mq. ed un'altezza non superiore a 2 piani.

#### ZONA M2.

Servizi privati.

Appartengono alla zona M2 le attrezzature corrispondenti alle esigenze fondamentali della popolazione non necessariamente pubbliche, quali quelle: scolastiche, culturali, religiose, sanitarie, assistenziali, sportive, ricreative, commerciali, trasportuali, turistiche, di istituti, convivenze, collegi e convitti.

Il volume delle costruzioni realizzabili nelle aree comprese in zone M2 non deve superare l'indice di fabbricabilità di mc. due per ogni metro quadrato della superficie fondiaria e la conformazione e la distribuzione dei corpi di fabbrica deve essere tale da consentire all'interno dei lotti la sistemazione di ampi spazi alberati.-

# TABELLA I

TIPO DEI SERVIZI	Quartieri fino a 5.000 abit. mg/ab	Quartieri oltre 5.000 e fino a 10.000 abitanti mq/ab	Quartieri oltre 10.000 abitanti mq/ab
Scuole materne	0,5 (Superf.min. mq. 2.000)	0,5	0,5
Scuole d'obbligo	1,3 (Superf.min. mg. 5.000)	1,3	1,3
Scuole superiori			0,6
Chiese e centri parrocchiali	(Superf.min. mq. 5.000)	0,8	0,8
Centri commercia mercati	Ii } 0,7	0,5	0,5
Centri culturali assist.	e (Superf.min. mq.2.500)	0,5	0,8
Centri sanitari Centri amministr	ativi -	0,2	0,3
TOTALE aree per collettiv		3,8	5,0

Sessione Stepordinaria 1970-71 Ord, del giorno suppl. n. 11 ALLEGATO N. 806

\$ S. P. Q. R. COMUNE DI ROMY

# 583 Proposta (Delib. della G. M. del 27-1-1971 n. 185)

Rafifica di deliberazione presa dalia Ginuta Municipale ad urgenza relativa a:

Integrazione e modifica delle Norme tecniche generali di Attuazione del piano delle zone di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni adottate in allegato al piano delle zone medesime con deliberazione consiliare n. 201 del 26 febbraio 1964 ed approvate con Decreto Ministeriale 3266 dell'11 agesto 1964.

Premesso che in allegato al piano delle zone di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni, adollato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 201 del 26 febbraio 1901, sono state approvate norme tecniche generali, e che nelle riclaborazioni planovolumetriche venivano, alfresi, fissate norme particolari di esceuzione per i singoli piani di zona;

Considerato che in sede attuativa si sono rese e si rendono necessarie modifiche a delle prescrizioni al fine di adeguare alle es genze degli Enti costruttori le tipologie

Che fali modifiche, che non alterano le lizez generali dei piani, sono rese indispensabili fra l'altro dalla necessità di rispettare i anovi standard relativi al dimensionamento dei parcheggi privati, nonché quelli stabiliti dal Decreto Ministeriale per il dimensionamento degli edifici scolastici;

Che conseguentemente può determinarsi la necessità di variare la viabilità secondaria in particolare quando questa assume, valore di viabilità interna a servizio di lotti edificatori oggetto di progettazione unitaria;

Considerato che tali modifiche riguardano non già i volumi massimi consentiti, gli indici generali di densità edilizia, la rete viaria principale, la quantità e collocazione delle aree destinate a pubblici servizi, hensi modeste variazioni, sicché non è necessario adottare la procedura della variante che, peraltro, determinerabbe gravi ritardi nella realizzazione di programmi edilizi urgenti;

Che con l'occasione si riliene necessario modificare gli Art. 6 e 9 delle Norme generali citale sostituene oli con i testi già approvati come norme particolari in sede di variante ad alcuni piani di zona;

Avnto presente il parere favorevole espresso dalla VIII Commissione Consiliare;

# LA GIUNTA MUNICIPALE

assumendo, per l'urgenza di provvedere, i poteri del Consiglio Comunele, ai sensi dell'articolo 140 della Legge Comunale e Provinciale, Testo Unico 4 febbraio 1915, numero 148, delibera:

1) L'art. 5 delle Norme tecniche generali è integrale con l'aggiunta del seguente commu, dopo il IV:

«Le altezze di cui al comma precedente possono essere supervie in sede di clabocazione planovolumetrica senza necessită di variante al piano di zona, purche le diverse allezze siano contenute nei inniti di cui ni 1º commu e sinno opprovete dalla Commissione Gehanistica Consultiva;

## 2) L'art. 6 è così sostituito:

c Gli edifici prospicienti arce destinate a verde pubblico, a servizi pubblici o arce edificabili, non facenti parte di zone di cui alla legge 167, dovranno avere un distacco minimo di m. 6,00 dalla linea di delimitazione di zona.

Nel caso di edifici ricadenti nell'ambito di arce vincolate dai piani di zona in esceuzione della legge 167, il distacco minimo di ciascun edificio dal confine dell'arca a disposizione davrà essere di m. 6,00.

La sagoma dei fabbricati prospettanti su strada deve essere contenuta entro l'inclinata a 45° (rapporto 1 ad 1) con origine dal filo stradale del fronte opposto nel caso che l'area prospettante sia a destinazione pubblica e dai distacchi minimi previsti dalle norme relative alle singole zone, nel caso che l'area prospettante abbia destinazione residenziale o commerciale.

L'ordinata va misurata facendo coincidere l'intersezione degli assi con le linee effettive o presunte di spiccato di ciascun fabbilicato.

Le sagome dei fabbricati non prospettanti su strada devono essere contenute entro le inclinate a 45° aventi per ascissa la distanza tra i due fabbricati, misurata al piede dei fabbricati, e per ordinata la stessa misura facendo coincidere l'intersezione degli assi con le linee effettive o presunte di spiccato di ciascun fabbricato.

La sagoma dei fabbricati affacciantisi su aree con destinazione a servizi pubblici deve essere contenuta nell'inclinata a 45° (rapporto 1 n 1) con origine dalla linea di delimitazione di zona.

La sagoma dei fabbricati affacciantisi su area edificabile non soggetta al vincolo di cui alla legge 167 dovrà essere contenuta nella inclinata a 15° (rapporto 1 a 1) con origine dal distacco minimo previsto dalle norme relative alle singole aree oltre la brea di delimitazione di zona.

A parziale deroga possono essere ammessi brevi distacchi tra la fronte di un corpo di fabbrica e la testata di un altro, testata la cui larghezza non sia superiore a m. 15 tra due spazi interni o tra spazio interno e strada: tali brevi distacchi debbono essere pari almeno alla metà dell'altezza dell'edificio più alto e comunque non inferiore a m. 12.

Nessuna misura minima di distacco viene fissata tra testate di edifici prive di vedute e di luci.

Tra le facciale di edifici prive di finestre di stanze abitabili, ivi comprese le cucine, valgono le norme stabilite per le chiostrine dal Regolamento Generale Edilizio vigente, purche la proiezione ortogonale di un fronte sull'altro non sia superiore a m. 10.

Le distanze tra i fabbricati saranno misurate dal perimetro esterno dei muri di qualsiasi avancorpo o corpo a sbalzo chiuso».

3) L'art. 7 delle Norme generali è modificato con l'inscrimento del seguente comma tra il 1 e il II comma:

« Nel caso di fabbricati sollevati su pilastri le zone porticate sono eschise dal calcolo della cubatura edificabile fuori terra».

## 4) L'art. D è così sostituito:

«Sono eccezionalmente consentite costruzioni accessorie purche siano escinsivamente utilizzate per servizi sociali e collettivi della residenza e richi, sie da Enti pubblici. La superficie coperta di tali costruzioni non deve superare 1/10 dell'area a disposizione non impegnata dall'edificio o dagli edifici principali. L'altezza massima consentita non può superare m. 4.

La destinazione d'uso dovrà essere vincolata con atto notarile registrato e trascritto.

Tutti gli spazi interni al lotto non impegnati dall'edificio o dagli edifici principali
né da strade o rampe di accesso ai piani seminterrati o interrati, né da piazzali per la
sosta i elle autovetture, dovranno essere sistemati e mantenuti a giardino.

- 5) Vultimo comma dell'art. 10 è soppresso.
- 6) L'art. 11 delle Norme tecniche generali assume il n. 12 e il lesto delle norme è integrato dalla seguente disposizione che costituisce l'art. 11:

«In sede attuativa dei piani di zona e dei piani plauovolumetrici approvati potranno essere modificati, su purere conforme della Commissione Consultiva Urbanistica, i fili fiss', le sagome di ingombro, le dimensioni dei lotti di pertinenza dei fabbricati, la viabilità secondaria, nonché la ripartizione delle cubature previste per ciascun isolato».

L'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzala e sedula, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

B - COMPENDIO DELLE NORME URBANISTICHE EDILIZIE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL COMPRENDORIO DI TIBURTINO III (S. MARIA DEL SOCCORSO) E PER L'INSERIMENTO NEL PIANO DI ZONA nº 15.

# Capitolo I - Generalità e contenuté del Piano

Art. 1 - Validità delle norme

L'attuazione del piano di ristrutturazione del Tiburtino III è soggetta alle presenti norme tecniche. Per quanto in esse non specificato valgono le prescrizioni delle "Norme generali urbanistiche edilizie per l'esecuzione dei piani delle zone da destinare all'edilizia economica e populare in attuazione della legge 18/4/1962 n. 167" per il Comune di Roma, nonchè le prescrizioni del D.M. 2/4/1968 sugli standare urbanistici.

Art. 2 - Elaborati del piano.

Il piano per il Tiburtino III (S. Maria del Soccorso) comprende le aree indicate nelle planimetrie allegate, aree descritte nell'albegato elence catastale, e si compone dei seguenti elaborati:

Tav. 1 - Previsioni del P.R.G. di Roma (1/10.000)

Tay. 2.0. Destinazioni d'uso delle aree (1/2.000)

Tav. 2.0.1. - Rete viaria e parcheggi (1/1.000)

Tav. 2.1. - Prescrizioni planovolumetriche (1/2.000)

Tav. 2.1.1. + Tipologie lotti edificatori comparti d'attuazione (1/1.000)

Tav. 2.2 - Schema planivolometrico (1/2.000°

Tav. 3 - Planimetria catastale perimetro del piano elenco proprietà

Tav. 4 - Compendio delle norme urbanistiche per l'esecuzione del piano

Tav. 4.1. - Compendio delle norme urbanistiche edilizie per l'esecuzione del piano.

Tay 5 - Relazione

Tav. 5.1. - Fasi di attuazione

Art. 2 -E same it vince ativi.

John viscolativi per l'attuaz one uel Piano :

- a) la destinazione d'uso, l'estensiona ad il perimetro isl'e differenti aran indicate nelle l'animatrie 2.0, 2.1, 2.11.
- b) i parimetri di invitu, po, la cubatura ma sima, il numero massimo dei viani e l'a tessa na sima e g'i eltri indivi sdilizi contenuti nelle norme e ne l'abaco dei tiyi edilizi (tav. 4.1.)
- c) i tracciati e le quote stradali conseguenti il rimodellamento
  Himmo vi pre indicativo :
- a) gli imboroti usrana i di singoli lotti e i tracciati priobali intermi a ruesti ;
- b) la delimitazione di comparti adilizi d'abbuazione;
- c) gli illegatti alla relazione n.º7, 6, 5;
- d) is indicazioni volumetriche contenute nella tavola n.º 2.2.

# CAPITALO II - Destinazioni d'uso.

Art.4 - Glessifications

- di tavo n.º 2.0:
- a) ares can strade, parchaggi a parcordi yaddnali ;

- b) aree per servizi pubblici M1 ;
- c) aree per servizi privati M2;
- d) aree per residenze R :
- e) arme per attrezsature private M ;
- f) aree per attività artigianali RL (indicative da definire in sede di P.P.) ;
- g) aree per verde pubblico # ;
- h) aree per verde residenziale (condominiale o consortile).

Oli edifici sono distinti secondo e diverse destinozioni d'uso.

- A per servizi pubblici (M1)
- B per commercio, uffici e destinazioni similari (M2)
- C per artigianato (RL) (come verrà precisato nel P.P. della zona)
- D per abitazione (comprese le attrezzature condominiali) (R)
- E per abitazione e altre attività come alla lettera B (RM).

#### Art.5 - Destinazioni d'uso.

- a) Le aree per viabilità, parcheggi e percorsi pedonali sono destinate al traffico veicolare e pedonale devono essere adeguatamente sistemate ed arredate.
- b) Le aree per servizi pubblici (M1) sono destinate alle attrezzature scola stiche, sanitarie, culturali, sociali, amministrative, religiose, annona rie. Nelle planimetrie sono indicati i tipi di attrezzatura da insediare in ogni singolo lotto.
- c) Le area per servizi privati (M2) sono destin te alla attrizzature scolastiche, sanitarie, commerciali private, nonchè ad uffici privati. Il dimensionamento dei parcheggi deve seguire le indicazioni dell'art.5 punto 2) del D.M. del 2.4.1968.

d) Le ares per residenze (R) sono destinate esclusivamente alle abitazioni e alle attrezzature connesse con i servizi condominiali di lotto o di comparto, come collegamenti pedonali coperti tra edifici, servizi tecni ci, servizi di custodia e manutenzione, lavanderie, centrali termiche, autorimense, locali per la ricreazione, lo sport e il tempo libero in generale.

Nelle aree di ogni singolo lotto residenziale sono da ricavare: le aree di parcheggio (coperto o scoperto) nella misura di 1,00 mq. ogni 20 mc.di volume edificato; una superficia a verde nella misura minima di 3,00 mq. per abitante alloggiato nel volume edificato (P.R.C. art.2); una superficia a verde (nucleo elementare) nella misura minima di 3,00 mq. per abitante alloggiato.

Le aree potranno essere recintate, ma dovranno prevedere appositi passaggi pedonali fealizzati senza soluzione di continuità tra lotto e lotto, tra comparto e comparto, ecc.

- a) Le aree per attrezzature private e residenze (zone miste RM) sono destinate alle abitazioni e ai servizi privati secondo le disposizioni delle precedenti lettere c) e d). Normalmente i servizi di cui alla lettera c) occuperanno il piano terreno e i' primo piano.
- f) Le ares per verde residenziale sono destinate a spazi liberi per il gio co, per attività ricreative, sportive e per il tempo libero in generale, d'uso condominiale (o consortile).
- g) Le aree per verde pubblico somo destinate a parco-giardino con folta albe ratura.

### CAPITOLO III - Indici edilizi.

Art.6 - Conerelità.

Chi indici edilizi fissamo per ciascum edificio o gruppi di edifici le ceretteristiche planivolumetriche e quelle di utilizzazione.

Nalla tav. 2.44, mall'abaco dei tipi edilizi a negli allegati alla relazione como riportati, sia in planimetria che in tabella, i dati relativi ad comi edficio, ad ogni lotto a ad ogni comparto.

Art. 7 - Criteri di misur zione.

Nella tev. 2.11, sono indicati, per gli edifici di ogni tipo e destinezione d'uso, i perimetri che ne de imitano la superficie massima d' ingombro e le linee di riferimento delle quote, che representano anche le linee indicative dell'alimemento degli edifici stessi.

Le quote segnate nella planimetria sono riosvate dalle tavole 1:1000 del rilievo serofotogrammetrico SARA del Comune di Rome e necessitano del normale controllo delle rilavazioni dirette. Indipendentemente da que ste precisazioni i perimetri, gli allineamenti e le quote possono, in sede di reslizzazione edilizia, assere modificate fino alla misura massima del 10%, sempre rispettando il disegno d'insieme.

Art. 8 - Indici

Nell'abaco dei bipi edilizi, per ogni tipo, dono indicati i seguenti indici :

a) P = profondità degli edifici ; sono indicate le seguenti profondità :

P = profondità massima dell'edificio : in essa è compreso ogni volumax

ma eggettante dalla facciata o dai fiznchi della costruzione ;

P = profondità convenzionale indicata come base per la valutazione da la cubatura consentita.

b) H = alters degli edifici e delle piastre. Sono indicate le seguenti alterse :

H = altezza totale massima degli edifici, comprensiva delle precedenti altezza H piastre e H edificie, monché dell'(altezza del piano terreno porticate.

H = altesza comvenzionale degli edifici, (esclusi porticati e piastre) indicata per ogni edificio come base per la valutazione della cubatura com sentita.

Tutte le alterze somo misurate in metri; l'alterza H è relativa alla quota media del terremo o dalla atrada prospiciente l'edificio.

Il piano terremo può essera porticato con un(altersa minima di m.2,60,
ovvero destinato a servizi privati con alterza determinata dal P.R.G.
o dal regolamento edilizio, af seconda della destinazione apsoirion.

- Indica il aumero di pieni che mon può essere superato dagli edifici
  nemmeno in singole porzioni della loro estembione. Il porticato non
  vione considerato come un piano. Nel caso di zone niste è indicato separatamente il numero di pieni della piastra e quello dell'edificio
  in elevazione.
- L = lunghezza

  L = indicata melle planimetrie dai profili d'ingombro e

  L = lunghezza convenzionale degli edifici, indicata per ogni edificio
  - e) V = cubatura massima degli edifici.

    La cubatura realizzabile in ogni lotto è calcolata dal prodotto dei

    tre indici convenzionali sopra descritti, ovvero dalla somma

come base dalla valutazione della cubatura consentita.

delle oubature messime dei vari edifici contenuti in ogni lotto, ovvero del prodotto dell'erea del lotto per l'indice di fabbricabilità.

La cubatura è misurata in mo. Non vanno valutate, agli effettidella volumetrie consentite, le cubature realizzate nei piani sotterranei e nei piani porticati degli edifici residenziali o quelle impiegate nei servizi residenziali condominiali.

I perimetri ed i profili di massimo ingombro sono normalmente più ampi della alla a dei volumi teorici ricavabili dagli indici convenzionali;
in modo da permettere una discreta libertà di definizione delle caratteristiche edilizie.

La cubatura massima realizzabile è indice tassativo per ogni intervento.

Deve cicè essere rispettata lotto per lotto, quando l'intervento realizzato procede lotto per lotto, oppure comparto per comparto, quando l'intervento prevede la realizzazione di uno o più comparti completi, nel qual caso il progetto edilizio unitario può operare uno spostamento di cubetura tra i singoli lotti, com atibilmente con il rispetto degli indici limitativi delle dimensioni massima.

La prescrizioni di P.R.G. non firmano una cubatura massima per la zone interessate dal piano (zona C a zona P<sub>1</sub>), ma prescrivono solo una densità massima con la quale si ottiene il numero massimo di abitanti insediabili. Del numero di abitanti si passa al numero di metri cubi attraverso l'indice medio di 80 mc/ab. (D.M.2/4/68). Tenuto conto che l'indice di 80 mc/Ab. è mediamente riferito ad edifici con interpiano pari a m.3,25 e 3,30, mei casi di realizzazione con interpiano inferiore a quello ora dette si è tenuti ad posservare il numero massimo di abitanti ed a ridurre in conseguenza proporzionalmente la cubatura totale.

e) U = indice di utilizzazione del piano terreno.

Indice le percentuale messima di spazi chiusi dei piani terreni degli edifici.

L'area delle piastre, o dei piani terreni porticati, non inclusa negli spazi chiusi, deve essere psvimentata ed adibita normalmente al passaggio ed alla nosta ped male.

# CAPITOLO IV - Progetto ed esecusione degli edifici.

Art.9 - Classificazione delle arco. (Tav. 211,)

La area edificabili sono suddivise in s